

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 MAGGIO 1882

lancio definitivo del Ministero del tesoro. (V. *Stampato*, n° 297-A, allegato X.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

PROPOSTA DEL DEPUTATO BORGNINI SULL'ORDINE DEL GIORNO.

PRESIDENTE. L'onorevole Borgnini ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Ho chiesto di parlare per pregare la Camera di voler iscrivere nell'ordine del giorno il disegno di legge n° 289: trattasi di un breve disegno di legge per l'aggregazione del comune di Piovà al mandamento di Cocconato.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, la domanda dell'onorevole Borgnini s'intende ammessa. (È ammessa.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge per modificazioni alle leggi sul reclutamento.

La Camera ricorda che l'articolo 170 fu sospeso e inviato alla Commissione perchè ne presentasse una nuova dizione, conforme ai voti espressi da vari deputati.

La nuova dizione proposta dalla Commissione è la seguente:

« Art. 170. L'obbligo di servizio nella milizia mobile stabilito pei sott'ufficiali in congedo illimitato a' sensi dell'articolo 133, è applicato ai sott'ufficiali sotto le armi alla data del 1° luglio 1882.

« Il disposto dell'articolo 126, e quello del secondo capoverso dell'articolo 129 della presente legge è applicato ai militari di seconda categoria delle classi ascritte al primo luglio all'esercito permanente, e il disposto dell'articolo 126 è applicato anche alle classi di seconda categoria ascritte alla data stessa alla milizia mobile, della quale continueranno a far parte fino al termine dell'obbligo di servizio dall'articolo stesso 126 stabilito. »

RICOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ricotti.

RICOTTI. A me pare che dovrebbe esser convenuto che tutti gli articoli di questa nuova legge, pei quali non si fa esplicita eccezione con questo articolo transitorio n° 170, debbano applicarsi senza restrizione a

tutti i militari che trovansi sotto le armi, o in congedo illimitato, o che verranno sotto le armi nell'avvenire. Se ho ben compreso l'eccezione fatta, quest'articolo 170 produce queste due conseguenze importantissime: l'una di prorogare l'obbligo di servizio da 9 anni a 12 a tutte le seconde categorie che trovansi attualmente ascritte all'esercito permanente, od alla milizia mobile; e su questo effetto di retroattività nella applicazione della nuova legge, io ho nulla da osservare, perchè è cosa molto utile all'esercito, e d'altra parte l'obbligo del servizio per 9 anni era dato alla 2^a categoria non a scelta degli uomini che ne facevano parte, ma per legge; così possiamo, senza urtare nei principii generali di legalità, con nuova legge prolungare questo obbligo a 12 anni.

Ma l'altra conseguenza che deriva da questo articolo transitorio, è molto più grave e forse meno legale. Con questo articolo di legge verremmo ad imporre agli attuali sott'ufficiali sotto le armi un nuovo obbligo di servizio. Invece di essere liberati da ogni loro obbligo militare di prima e seconda linea, dopo compiti gli 8 anni, li obblighiamo a servire ancora due anni nella milizia mobile. Questo è utile militarmente, ma non so se sia ugualmente giusto; imperocchè la ferma di 8 anni assunta dai sergenti è una ferma volontaria, o meglio è un contratto bilaterale. Il militare ascritto nell'esercito ha due strade da scegliere, quella ordinaria della ferma di 12 anni, dei quali 3 sotto le armi, il resto in congedo illimitato, ovvero quella di 8 anni sotto le armi colla promessa che, dopo percorsi questi 8 anni di servizio sotto le armi, è esente da ogni altro obbligo di servizio nella milizia mobile. Ora io mi rivolgerei ai magistrati e domanderei loro: è veramente possibile di modificare queste condizioni di fatto e di diritto? Ad un sott'ufficiale che ha accettato questo carico del servizio di 8 anni sotto le armi, per essere poi dopo libero, possiamo noi dire, farete ancora 2 anni nella milizia mobile? Mi pare che qui la questione si complica assai; ed io credo che in nessuna delle precedenti leggi si sia ammessa una simile disposizione.

Io presento questa considerazione a quelli che sono più competenti di me per risolverla nel senso di giustizia vera e legale.

CAPO. Domando di parlare.

RICOTTI. Osservino bene che qui si tratta d'un contratto bilaterale tra il Governo ed il sott'ufficiale: il sott'ufficiale si è obbligato a servire per 8 anni, ma in compenso è stato esonerato da ogni obbligo per gli altri quattro anni, che mancherebbero per compiere i 12 della ferma ordinaria. Ora invece veniamo a modificare la disposizione